

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2487

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BORRUSO, SCALIA**

Presentata il 30 marzo 1981

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più parti si è in questi anni evidenziata la necessità di una modifica ed integrazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, talché lo stesso comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha formulato una serie di proposte che scaturiscono dalle esperienze condotte in questi anni.

La proposta di legge che presentiamo e che tiene appunto conto dei suggerimenti formulati dal comitato, si apre con una norma a carattere programmatico con la quale si pone la disciplina dell'autotrasporto in funzione alla programmazione e al piano generale dei trasporti (articolo 1).

Si riafferma il principio, già contenuto nella legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo il quale presupposto necessario per l'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto di terzi deve essere l'iscrizione all'albo; si conserva pertanto, l'obbligatorietà di tale iscrizione (articolo 3) per tutti coloro

che intendano esercitare o esercitano l'autotrasporto professionale.

Si sottolinea, per inciso, che i comitati per gli albi sono in funzione fin dal 1977, ed hanno completato l'iscrizione di tutte le imprese esercenti l'attività di autotrasporto alla data del 31 ottobre 1977, e di quelle che dopo tale data hanno presentato domanda di iscrizione come nuove imprese.

Conseguenza della impostazione data dal Comitato centrale è che le norme sull'accesso alla professione di cui alla direttiva CEE sono state travasate nella proposta di legge, in corrispondenza dei requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo medesimo (articolo 14) anziché come condizione per ottenere l'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto terzi, come previsto nella proposta Fortuna-Caldoro.

L'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo contribuisce, inoltre, a rendere i Comitati per l'albo maggiormente rappresentativi della categoria degli autotrasportatori, il

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che è molto importante, viste le funzioni di organi consultivi della pubblica amministrazione attribuiti ai comitati stessi.

È stata, infatti, prevista una più ampia collaborazione fra i vari comitati e la pubblica amministrazione (articoli 9, 10 e 11) affinché i provvedimenti di quest'ultima, possano essere emanati sentita la voce degli operatori del settore, ed in funzione dei programmi nazionali e regionali dei trasporti.

TITOLO II

Risente dell'impostazione sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi da parte delle imprese che esercitano l'autotrasporto professionale; pertanto, fermo restando l'obbligo della iscrizione per tale categoria, è stata prevista la possibilità di immatricolare veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, senza che sia necessario il rilascio di autorizzazione o licenza.

L'esenzione per questi veicoli dall'obbligo della licenza e dall'autorizzazione solleva gli uffici provinciali della MCTC da una notevole massa di lavoro, stante l'elevatissimo numero di veicoli dalla portata limitata.

Stanti, poi, le difficoltà obiettive derivanti dall'adozione del sistema di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio e di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto terzi rilasciate per una portata globale attribuita all'impresa (talché ancora oggi la relativa disposizione contenuta nella legge 6 giugno 1974, n. 298, non è stata ottenuta) si è preferito tornare al rilascio di autorizzazioni e licenze per singoli veicoli. Inoltre, allo scopo di evitare che imprese in difficoltà economiche siano costrette a cedere tutta la propria azienda o a chiudere, è stata prevista la possibilità di cessione anche di un solo veicolo, con conseguente rilascio allo acquirente della relativa autorizzazione, previa rinuncia da parte del cedente a richiedere ulteriori autorizzazioni nuove, per un periodo di tre anni.

Inoltre, allo scopo di rendere più razionale l'esercizio dell'autotrasporto è stata prevista la facoltà di noleggio e comodato di veicoli e rimorchi appartenenti ad imprese iscritte all'albo (articolo 39).

Trattasi di norma di notevole importanza per una più economica gestione delle imprese, e per un risparmio energetico consistente, dato soprattutto dal fatto che consentendo il traino alternativo di rimorchi e semirimorchi, sarà possibile evitare costosi ed inutili viaggi a vuoto e render minore il costo dell'ammortamento dei veicoli.

Le cooperative di cui agli articoli 46 e 47 mirano, inoltre, a favorire il fenomeno associativo in tutte le sue forme, da quella cooperativistica a quella delle società di capitali.

Infatti, una delle più forti remore allo svilupparsi dell'associazionismo deriva dalla circostanza che gli autotrasportatori titolari di autorizzazioni, sono scoraggiati con l'attuale legislazione a far confluire i propri titoli autorizzativi nelle società, a causa della impossibilità, in caso di recesso o di scioglimento della società stessa.

Le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47, prevedendo la possibilità di cedere in uso i propri veicoli e relative autorizzazioni, a società cooperative, consorzi, società commerciali, salva la facoltà di riacquistare veicoli e autorizzazioni in caso di scioglimento o di recesso della società, mirano ad eliminare gli inconvenienti sopra citati.

TITOLO III

È stato impostato in modo da mantenere la previsione di tariffe obbligatorie a forcella, con le seguenti innovazioni rispetto alla precedente normativa:

1) la tariffe devono essere tali da favorire la capacità di concorrenza fra le imprese, ma devono anche essere congegnate in modo da evitare fenomeni di concorrenza rovinosa fra le parti (articolo 55);

2) adeguamento automatico delle tariffe alle variazioni dei costi di esercizio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

secondo criteri che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione (articolo 59); tale previsione è indispensabile in un periodo di inflazione galoppante quale l'attuale;

3) facoltà di applicazione graduale e sperimentale delle tariffe: tale norma mira ad evitare che la massiccia e contemporanea introduzione di tariffe definitive possa arrecare seri squilibri al mercato;

4) previsione di tariffe di riferimento per tutti i servizi di trasporto per i

quali non sono istituite le tariffe obbligatorie. Tale previsione tende, da una parte a mettere a disposizione delle parti dei prezzi di riferimento che non solo possono orientare i contraenti nella stipulazione del contratto di trasporto, ma anche rendere possibile il controllo di una corretta gestione aziendale;

5) inoltre, è stata prevista la possibilità di sostituire, ogni qual volta l'andamento del mercato lo renda consigliabile, tariffe obbligatorie con tariffe di riferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

(Programmazione).

La disciplina dell'autotrasporto di cose per conto di terzi e per conto proprio è in funzione della programmazione ed al piano generale dei trasporti.

Deve essere osservato, in ogni caso, il criterio del collegamento organico dei provvedimenti da adottare in materia di autotrasporti di cose, in modo da assicurare le condizioni della massima produttività, efficienza ed economicità dei servizi.

ART. 2.

(Istituzione dell'Albo).

Presso il Ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di « Albo nazionale delle imprese individuali e societarie che esercitano lo autotrasporto di cose per conto di terzi ».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

ART. 3.

(Costituzione dei comitati).

Sono costituiti:

a) il comitato centrale per l'albo presso il Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per lo albo;

c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per quanto riguarda le funzioni istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale, resta fermo quanto disposto dall'articolo 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il regolamento di esecuzione determina le rispettive sfere di competenza dei comitati provinciali degli uffici di segreteria e degli enti di cui all'articolo 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I comitati regionali coordinano le attività di cui al precedente comma.

ART. 4.

(Comitato centrale).

Il comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, da un rappresentante per ciascuno, dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, delle partecipazioni statali;

c) da quattro rappresentanti delle regioni. Le modalità per la relativa desi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gnazione devono essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

d) da quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, compresi i rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

I rappresentanti del movimento cooperativo non possono comunque essere superiori al numero di tre.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; le nomine avvengono su designazione:

- 1) del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a);
- 2) dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b);
- 3) delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d).

Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti tre sono scelti fra i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo ed alla lettera f) del successivo articolo 5.

Il comitato elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).

I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

ART. 5.

(*Comitati provinciali*).

Ogni comitato provinciale è composto:

a) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

c) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

d) da due rappresentanti della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato di cui uno scelto fra gli imprenditori del trasporto e uno eletto vicepresidente dal comitato provinciale;

e) da nove rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3, di cui due in rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

f) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e durano in carica cinque anni.

Le nomine avvengono su designazione del prefetto per il componente di cui alla lettera b), dell'intendente di finanza per il componente di cui alla lettera c); della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per i componenti di cui alla lettera d); delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera e); della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera f).

Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *e*).

ART. 6.

(Comitati regionali).

Ogni comitato regionale è composto:

a) dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede;

b) da un rappresentante della regione che abbia competenza in materia di urbanistica e territorio;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria o del movimento cooperativo rappresentanti nei comitati provinciali della regione.

ART. 7.

(Componenti effettivi e supplenti).

Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, ed alla lettera *a*) dell'articolo 5, i componenti dei comitati che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 5.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate nell'ordine dal vice presidente scelto fra i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del movimento cooperativo o dall'altro vice presidente.

ART. 8.

(Durata del mandato).

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine.

ART. 9.

(Attribuzioni del comitato centrale).

Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi avvalendosi del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) proporre al Ministero dei trasporti la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 17.

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose, formulando pareri e proposte agli organi della pubblica amministrazione;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le loro modifiche o, in mancanza, i prezzi e le condizioni di riferimento;

e) imprimere un indirizzo unitario all'attività che i comitati regionali esercitano nelle materie di loro competenza, esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

f) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

g) proporre al Ministero dei trasporti l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 70, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso. A tal fine entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero dei trasporti presenta al comitato centrale il consuntivo delle spese sostenute per la gestione dell'albo per l'anno precedente, e una previsione di spesa per l'anno cui si riferisce il contributo.

Il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori deve essere sentito nella preparazione dei programmi e dei piani di trasporti di merci.

ART. 10.

(Attribuzioni dei comitati provinciali).

I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) decidere sulle domande presentate dalle imprese per ottenere l'iscrizione all'albo e istruite dalle regioni o dalle province delegate;

b) fornire al Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tutti gli elementi necessari per la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli iscritti della provincia nell'albo e comunicare al Centro suddetto tutte le variazioni successivamente intervenute;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni ed i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza ed accertare l'osservanza dei prezzi e delle condizioni di riferimento e quelli degli accordi collettivi stipulati in materia di trasporto;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini delle applicazioni delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.

ART. 11.

(Attribuzioni dei comitati regionali).

I comitati regionali hanno le seguenti attribuzioni:

a) imprimono un indirizzo unitario all'attività che i comitati provinciali esercitano nelle materie di loro competenza;

b) esprimono pareri, quando ne sono richiesti, dal comitato centrale dell'albo, o dal Ministero dei trasporti, in merito a questioni o problemi di carattere regionale;

c) collaborano con le regioni nella formazione della programmazione regionale dei trasporti, esprimendo pareri, formulando proposte. I pareri dei comitati regionali sono obbligatori per tutti i provvedimenti delle regioni in materia di autotrasporto di merci.

I comitati regionali nelle attività di cui ai commi precedenti si avvalgono della collaborazione dei comitati provinciali.

ART. 12.

(Deliberazioni dei comitati).

Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13.

(Iscrizione all'albo).

Le imprese individuali o societarie che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 14.

(Requisiti e condizioni).

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana, per i titolari di imprese individuali, per i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari di società in accomandita e, per gli amministratori di ogni altro tipo di società, salvo quanto previsto dal successivo articolo 15;

2) aver presentato denuncia di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aver ottenuto l'iscrizione provvisoria nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane; per le sole imprese collettive essere iscritte nel registro delle imprese presso il tribunale competente;

3) possedere onorabilità;

4) avere adeguata capacità finanziaria, consistente nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'avviamento o la buona gestione della azienda;

5) possedere la capacità professionale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le imprese sono iscritte nell'albo ma in un elenco separato fino a quando non abbiano conseguito l'autorizzazione di cui al successivo articolo 39 e non abbiano comprovato di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma quarto del medesimo articolo 39.

Il requisito di cui al precedente n. 1 può formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

Il requisito della onorabilità deve intendersi soddisfatto ove il richiedente la iscrizione nell'albo:

a) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pene detentive per delitti contro il patrimonio, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, finché dura l'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 178 e seguenti del codice penale. Per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione nell'albo viene effettuata con riserva;

b) non sia sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni;

c) non abbia in corso procedura di fallimento, né sia stato sottoposto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti:

1) quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa o, ove questi abbia preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;

2) quando si tratti di società dalla persona fisica che dirige l'attività di tra-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva.

I medesimi requisiti devono essere posseduti anche da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Ai fini della prova della capacità finanziaria occorre essere in possesso di un conto corrente postale o bancario.

Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso di buone cognizioni, accertate dal Ministero dei trasporti o dagli organismi a tal fine designati dal predetto Ministero e la cui composizione è stabilita nel regolamento di esecuzione nelle materie che figurano nell'elenco riportato nell'allegato alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono definiti ed approvati i programmi per ciascuna delle materie di cui al comma precedente. Le cognizioni richieste devono risultare assimilabili da persona in possesso di un grado di istruzione corrispondente al livello di fine studi scolastici obbligatori.

Le cognizioni di cui ai precedenti commi si acquisiscono frequentando appositi corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti ovvero mediante entrambi i sistemi.

Il Ministero dei trasporti o gli organi di cui al 6° comma, che accertano il possesso delle cognizioni richieste dai commi precedenti, rilasciano un attestato come prova della capacità professionale.

Il primo accertamento della capacità professionale prevista dal presente articolo deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono esonerati dall'accertamento del requisito della capacità professionale i titolari di uno dei diplomi di istruzione di secondo grado, determinati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello della pubblica istruzione, comprovanti una buona conoscenza delle materie indicate nell'allegato.

I requisiti di cui ai nn. 4 e 5 del primo comma non sono richiesti per le imprese

individuali e societarie che esercitano la attività di trasportatore di cose su strada esclusivamente con autoveicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 6 tonnellate e per quelle che effettuano esclusivamente trasporti nazionali con autoveicoli isolati, privi della facoltà di trainare rimorchi, adibiti al trasporto esclusivo di terra, di materiali inerti, di materiali sfusi comunque attinenti a lavori di cantieri edili o per opere pubbliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonché al trasporto di prodotti dell'agricoltura alla rinfusa.

Per dette imprese deve essere specificato nell'albo e nei certificati di iscrizione ad esse rilasciati, che le imprese medesime esercitano attività di trasporto di cose su strada esclusivamente alle condizioni per le quali sono esonerate dal possesso dei requisiti suindicati.

Analogo esonero può essere accordato con decreto del Ministro dei trasporti, previa consultazione della Commissione CEE, in altri casi previsti dall'articolo 2 paragrafo II della direttiva 74/561/CEE.

Il requisito di cui al numero 5 deve essere posseduto:

1) quando si tratti di impresa individuale dal titolare di essa, o, in mancanza, da un direttore o da un institore che sia preposto all'esercizio della impresa;

2) quando si tratti di società dalla persona fisica che dirige l'impresa in maniera permanente ed effettiva.

ART. 15.

(Iscrizione delle imprese estere).

Le imprese individuali e societarie di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le imprese individuali e societarie degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

ART. 16.

(Fusioni e trasformazioni).

Le imprese collettive risultanti dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte, sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 14, anche nei riguardi delle nuove imprese.

La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti di imprese individuali già iscritte nell'albo e che si costituiscono in imprese societarie.

ART. 17.

(Abilitazioni per trasporti speciali).

Il Ministero dei trasporti determina, secondo le proposte del Comitato centrale dell'Albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti — di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo, l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I Comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tas-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sa di concessione governativa di lire 30 mila.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale.

ART. 18.

(Domande di iscrizione e di abilitazione).

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, sulle domande di iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato entro 30 giorni dalla decisione.

La mancata decisione entro il termine di cui al primo comma costituisce silenzio rigetto, avverso il quale è ammesso ricorso al comitato centrale.

ART. 19.

(Variazioni).

Le variazioni nell'albo si eseguono di ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica che possa avere effetto sull'iscrizione o sulla abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere notificata entro 30 giorni all'impresa a cui essa si riferisce e registrata nell'albo stesso.

ART. 20.

(Sospensione dall'albo).

L'iscrizione all'albo è sospesa:

1) quando sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento non ancora passata in giudicato;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare dif-fida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 72 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata, salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere durata superiore a tre anni.

ART. 21.

(Cancellazione dall'albo).

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata da oltre sei mesi senza che sia stata richiesta la sospensione dell'esercizio ai sensi del precedente articolo 20;

3) quando siano venuti, rispettivamente a cessare o a scadere la causa o il termine di cui all'articolo 20 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione all'albo previsti dall'articolo 14 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 45;

7) quando, trascorsi i tre mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al numero 3 del primo comma dell'articolo 19, l'impresa non abbia effettuato il versamento del contributo di cui all'articolo 72 della presente legge e sia sta-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ta esperita inutilmente la procedura di cui all'articolo 73.

Nell'ipotesi di cui al n. 6 il comitato provinciale una volta divenuto definitivo il provvedimento disciplinare adottato, comunica lo stesso al Prefetto competente per territorio per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al seguente articolo 28.

Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

ART. 22.

(Sanzioni disciplinari).

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi, le clausole degli accordi collettivi stipulati in materia di trasporti, i prezzi e le condizioni di riferimento approvati a norma della presente legge;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 17;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi della assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 19.

Nelle fattispecie previste nel precedente comma coi numeri 1, 2, 3, 4 e 5 la sanzione disciplinare potrà essere applicata solo dopo che sia stata inflitta con provvedimento definitivo la sanzione amministrativa o penale prevista dalle relative disposizioni di legge da parte dei competenti organi, i quali devono comunicare i provvedimenti adottati al comitato provinciale per l'albo competente.

Nell'ipotesi di cui al n. 6 il comitato provinciale, una volta divenuto definitivo il provvedimento disciplinare adottato, comunica lo stesso al Prefetto competente per territorio per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al seguente articolo 28.

Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:

- a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;
- b) nella censura per i casi di maggiore gravità;
- c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
- d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

ART. 23.

(Effetti delle condanne penali).

Le condanne di cui al quarto comma, lettera a) del precedente articolo 14 comportano:

- 1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;
- 2) l'obbligo per la società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice e per azioni, gli accomandatari, di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i soci condannati; tale obbligo sussiste per le altre nei confronti degli amministratori;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati o comunque la persona fisica che dirige l'impresa in maniera permanente ed effettiva.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

ART. 24.

(Reiscrizioni).

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 21, numero 6) possono ottenere la reiscrizione purché riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 14.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 21, n. 5) e 23 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

ART. 25.

(Decisioni — Competenze).

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti Uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati all'albo per la registrazione.

ART. 26.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente, ed essere pubblicate nel foglio annunci legali della provincia a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 27.

(Esercizio abusivo dell'autotrasporto).

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero esegue i trasporti speciali di cui all'articolo 17 senza essere in possesso della speciale abilitazione, o comunque sprovvisto della prescritta autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

ART. 28.

(Omissione di comunicazione all'albo).

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società, l'istitutore o la persona fisica che dirige l'impresa in modo permanente ed effettivo che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1220.

ART. 29.

(Vigilanza).

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

TITOLO II

DISCIPLINA

DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE

ART. 30.

(Campo di applicazione).

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con gli autoveicoli elencati nell'articolo 26 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1979, n. 393.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;

b) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italia-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

na e al Corpo forestale dello Stato muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

c) gli autoveicoli di proprietà, in usufrutto acquistati con patto di riservato dominio locati con facoltà di compera dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

d) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolati degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

e) gli autocarri — attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli ad uso speciale non adibiti al trasporto di cose nonché gli autoveicoli adibiti ad attività speciali che vengono utilizzati esclusivamente quali mezzi d'opera, gli autoveicoli che per le loro caratteristiche tecniche sono atti al traino di rimorchi e semirimorchi esclusivamente all'interno delle aree portuali ed aeroportuali. Il Ministro dei trasporti elenca con proprio decreto i veicoli previsti nella presente lettera;

f) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

g) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci al collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto di bagagli e pacchi agricoli;

h) le autovetture e le motocarrozette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

i) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti d'intesa con quello delle finanze, sentito il Comitato centrale per l'Albo, è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

Le licenze e le autorizzazioni di cui ai successivi articoli 32 e 39 vengono rilasciate per singole unità di trasporto.

Costituisce unità di trasporto l'autoveicolo isolato o un complesso di veicoli di cui uno a motore.

Non può essere rilasciata la carta di circolazione di un autoveicolo destinato al trasporto di cose sia in conto proprio sia in conto terzi, ove il richiedente non abbia conseguito il relativo titolo autorizzativo.

In caso di veicolo rimorchiato, il titolo autorizzativo deve intendersi quello rilasciato ad un complesso.

CAPO I.

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO.

ART. 31.

(Definizione).

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da imprese individuali o societarie, ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici

ovvero di imprese individuali o societarie che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti ovvero collaboratori familiari ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151; nel caso di società cooperative i preposti alla guida e alla scorta dei veicoli possono essere anche i soci delle singole cooperative;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, imprese, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le cose trasportate appartengono alle stesse persone, imprese, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

ART. 32.

(Licenze).

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dagli uffici provinciali MCTC.

La licenza alle persone fisiche, imprese ed enti di cui al primo comma del precedente articolo, è rilasciata a semplice richiesta per ciascuna unità di trasporto, di peso complessivo a pieno carico, uguale a quello del contingente delle autorizzazioni a norma della lettera a) dell'articolo 42.

Il rilascio della licenza per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a

pieno carico, oltre il limite di cui al precedente comma, avviene su presentazione di domanda sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 33.

Nella domanda per ottenere la licenza per le unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico nei limiti di cui al secondo comma, occorre precisare le esigenze di trasporto del richiedente, mentre in quella per ottenere la licenza per le unità di trasporto, superiore a tali limiti, è necessario che il richiedente compri, mediante la documentazione che verrà indicata nel regolamento di esecuzione, che le proprie esigenze e l'attività svolta giustificano l'impiego dell'unità di trasporto del tipo e del peso complessivo a pieno carico indicata nella domanda stessa.

La licenza deve essere concessa entro il termine di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

ART. 33.

(Commissione per le licenze).

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

c) da un funzionario delle Ferrovie dello Stato;

d) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 5.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti.

Le designazioni spettano:

1) alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera b);

2) al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera c);

3) al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera d).

La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Scaduto il quinquennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, con le modalità di cui al secondo ed al terzo comma.

ART. 34.

(Esame e parere della Commissione).

La Commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del quarto comma dell'articolo 32.

Il parere della commissione concerne la effettiva esistenza delle esigenze espresse nella domanda e la adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificatamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per l'uso dei veicoli necessari alla attività per il cui esercizio è prescritta la abilitazione a norma dell'articolo 17, la commissione accerta, se esso risponde a criteri di maggiore economia, e se la attività per conto proprio non comprometta le condizioni di mercato delle imprese per conto di terzi e l'occupazione.

ART. 35.

(Revoca delle licenze).

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa ri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

guardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.

ART. 36.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

ART. 37.

(Cose trasportabili).

Nella licenza al trasporto per conto proprio sono elencate le cose o le classi di cose che possono essere trasportate.

Il trasporto di cose diverse da quelle elencate nella licenza è ammesso se sia complementare all'attività dell'impresa oppure se risponda a necessità personali del titolare della licenza.

Il trasporto di cui al precedente comma è subordinato alla compilazione di un documento nel quale devono essere specificate le necessità per cui è seguito il servizio.

Nel regolamento d'esecuzione sono stabiliti i requisiti del documento suddetto ed il Ministro dei trasporti determina con decreto quali documenti, previsti da altre norme, possano essere sostitutivi.

Una copia del documento deve essere conservata dal titolare della licenza, per almeno due anni dalla data della compilazione e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Ministero dei trasporti per incarico di questo, degli ufficiali, agenti e funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari di cui al comma precedente.

CAPO II.

TRASPORTO PER CONTO DI TERZI.

ART. 38.

(Definizione).

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

ART. 39.

L'imprenditore, per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, deve essere iscritto nell'albo nazionale istituito con la presente legge e deve aver ottenuto l'autorizzazione del Ministero dei trasporti, per ciascuna unità di trasporto, costituita dal veicolo motore senza rimorchio oppure dal veicolo motore e dal rimorchio o semirimorchio, agganciabile in linea tecnica.

L'autorizzazione è accordata alle imprese individuali o societarie, con l'indicazione del peso complessivo a pieno carico di ciascuna unità di trasporto e vale per l'esecuzione dei trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente è prescritta la disponibilità del solo veicolo a motore.

È nella disponibilità dell'impresa il veicolo non sottoposto a pignoramento o sequestro; di proprietà; in usufrutto od acquistato con patto di riservato dominio, ovvero preso in locazione con facoltà di compera, previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le autorizzazioni sono accordate dagli uffici provinciali MCTC, dove sono immatricolati gli autoveicoli delle imprese iscritte all'albo.

ART. 40.

(Contingenti).

Le autorizzazioni di cui all'articolo 39 sono contingentate ed il loro aumento deve essere disposto ogni volta che ne sia accertata la necessità, con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo.

L'accertamento dell'eventuale necessità di aumento del contingente delle autorizzazioni deve essere compiuto almeno una volta l'anno sentito il comitato centrale dell'albo.

Per l'aumento del contingente devono essere valutate le necessità complessive di trasporto, in relazione all'andamento del prodotto nazionale lordo e delle risorse; della produzione industriale; delle esigenze del mercato; della produttività delle imprese di trasporto; dell'aumento potenziale della loro capacità di trasporto, derivante dalla facoltà di sostituzione dei veicoli, prevista dalle norme successive.

Gli aumenti del contingente devono essere disposti nel termine di 30 giorni dalla data del parere del comitato centrale dell'albo.

Ogni aumento deve essere ripartito per ciascuna provincia e le autorizzazioni sono assegnate alle imprese che già esercitano l'attività ed a quelle che, essendo iscritte all'albo, ancora non la esercitano, secondo i criteri di priorità, fissati con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo.

Le imprese possono richiedere il rilascio delle autorizzazioni loro assegnate, entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del nuovo decreto di aumento del contingente.

ART. 41.

(Sostituzioni).

I veicoli per i quali sono accordate le autorizzazioni contingentate possono esse-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

re sostituiti, senza alcuna limitazione di peso o di portata.

ART. 42.

(Esclusione dal contingente).

Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo, può escludere con decreto dal contingente a tempo determinato o indeterminato, le autorizzazioni:

a) per autoveicoli di portata utile ridotta o di ridotto peso complessivo a pieno carico fino a 115 q.li;

b) per autoveicoli aventi attrezzatura permanente, per il trasporto specifico di determinate cose;

c) per autoveicoli da impiegarsi in servizi circoscritti nel territorio oppure per il trasporto di determinate cose;

d) per autoveicoli delle imprese che abbiano l'abilitazione a norma dell'articolo 17.

L'esclusione suddetta dal contingente può essere disposta, in modo tassativo, per i veicoli il cui impiego non possa causare squilibri di mercato e non si presti a prevedibili forme abusive di esercizio dell'attività.

ART. 43.

(Noleggio, locazione e comodato).

I veicoli a motore, i rimorchi ed i semirimorchi, per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione a norma della presente legge, possono essere dati in noleggio, locazione o comodato, alle sole imprese iscritte nell'albo, nei termini ed alle condizioni fissate nel regolamento d'esecuzione, allo scopo di rendere più economico l'uso dei mezzi di trasporto, mediante il loro scambio.

Per favorire l'esecuzione dei trasporti combinati ferroviari il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo, può autorizzare con decreto il traino di rimorchi o di semirimorchi, con licen-

za al trasporto di cose proprie, con veicoli a motore delle imprese iscritte nell'albo.

ART. 44.

(Servizi di piazza).

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro.

Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

ART. 45.

(Disciplina delle autorizzazioni).

Le autorizzazioni di cui agli articoli 39 e 44 sono rilasciate per un periodo di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, nonché quando sono venute meno le condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

La sospensione e la revoca di singole autorizzazioni per violazione di norme di legge, possono essere disposte soltanto per effetto dei provvedimenti disciplinari decisi dai competenti comitati dell'albo degli autotrasportatori. Sono nulle tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma, salvo deroghe esplicitate.

In caso di cessione degli autoveicoli, anche per scioglimento di società, le autorizzazioni possono essere accordate agli acquirenti, che sono iscritti nell'albo degli autotrasportatori, se ad esse rinunciano i loro titolari. Essi non possono ottenere nuove autorizzazioni contingentate prima che siano trascorsi tre anni dalla data della rinuncia.

Alle imprese collettive risultanti dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle società originarie.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti i termini e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni nei casi di cui ai precedenti commi quarto, quinto, sesto e settimo nonché nel caso di autorizzazioni accordate alle imprese in sostituzione di quelle relative a veicoli venduti o radiati dal PRA, in quello di scioglimento di società; sono determinate infine, le condizioni alle quali può essere sostituito l'autoveicolo ceduto con il nuovo autoveicolo.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate, sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

In caso di incapacità fisica o giuridica dell'imprenditore individuale che esercita direttamente l'attività di trasportatore, ovvero della persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva, l'ufficio provinciale M.C.T.C. competente può autorizzare altra persona fisica che sia in possesso dei requisiti di cui ai nn. 3 e 5 dell'articolo 14 a proseguire l'attività dell'azienda in via provvisoria durante un periodo massimo di un anno, prorogabile di sei mesi al massimo in casi particolari debitamente giustificati.

Nel caso previsto da comma precedente, l'Ufficio provinciale della M.C.T.C. può altresì, eccezionalmente — in casi particolari — autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'azienda da parte di una persona che, pur non soddisfacendo al requisito della capacità professionale, possieda, tuttavia, una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera dell'azienda stessa.

In caso di revoca delle autorizzazioni a seguito di cancellazione dall'albo causata dalla perdita dei requisiti richiesti dall'articolo 14, le autorizzazioni già rilasciate all'impresa cancellata dall'albo, potranno essere rilasciate all'acquirente dell'azienda o dei singoli veicoli di questa, sempreché la cessione avvenga entro sei mesi dalla cancellazione.

E ammesso l'esercizio provvisorio dell'attività, nei casi e nelle condizioni previste dalla legge fallimentare.

ART. 46.

Le società cooperative, i consorzi, le società consortili, regolarmente costituite, il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche o esclusivamente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

coi veicoli conferiti in uso dai soci, possono essere iscritti nell'Albo alle condizioni indicate nei commi seguenti.

I soci che eseguono il conferimento in uso degli autoveicoli, devono essere iscritti nell'albo e titolari delle autorizzazioni per i veicoli di cui hanno la disponibilità.

I veicoli di cui è eseguito il conferimento in uso, entrano nella disponibilità con la relativa autorizzazione delle società cooperative, consorzi e società consortili, agli effetti della presente legge, e vi restano per tutto il periodo del conferimento.

Tale disponibilità cessa con il recesso del socio, il quale può continuare l'esercizio dell'attività in nome proprio, sempre che permangano i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

ART. 47.

Le società commerciali regolarmente costituite, qualunque sia la loro natura, il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche o esclusivamente coi veicoli conferiti in uso dai soci, possono essere iscritte nell'albo alle condizioni indicate nei commi seguenti.

I soci che eseguono il conferimento in uso degli autoveicoli, devono essere iscritti nell'Albo e titolari delle autorizzazioni di cui hanno la disponibilità.

I conferimenti in uso dei veicoli nelle società di capitali dovranno essere valutati ai sensi degli articoli 1342 e seguenti del codice civile e le azioni corrispondenti ai conferimenti dovranno essere nominative e possono essere trasferite solo con l'assenso degli amministratori.

La disponibilità cessa allo scadere del termine di conferimento con il recesso del socio il quale può continuare l'esercizio dell'attività in nome proprio, sempreché permangano i requisiti per l'iscrizione nell'Albo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nella società di capitale il valore totale dei conferimenti deve essere nei termini del rapporto col capitale sociale fissato nel regolamento di esecuzione e tale valore deve risultare dai libri sociali.

Gli statuti delle società devono avere norme conformi alle disposizioni del presente articolo ed a quelle del regolamento d'esecuzione e tale conformità è condizione per l'iscrizione nell'Albo.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 48.

(Trasporti internazionali).

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia purché siano in possesso anche degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

ART. 49.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro del tesoro, possono essere costituiti uffici di controllo degli autotrasporti ai valichi di confine.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli uffici di cui al comma primo sono diretti di norma da un impiegato direttivo e sono posti alle dipendenze degli uffici provinciali della MCTC nella cui giurisdizione territoriale hanno la loro rispettiva sede.

L'attività degli uffici di frontiera consiste nel controllo degli autotrasporti internazionali di persone e di cose sia se effettuati da ditte italiane che da ditte straniere.

La direzione generale MCTC è autorizzata, per il funzionamento degli uffici di cui al presente articolo, ad utilizzare personale comandato da altre amministrazioni dello Stato.

Le modalità di attuazione del presente articolo vengono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 50.

(*Contrassegno*).

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

- 1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
- 2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
- 3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

ART. 51.

(*Trasporti abusivi*).

Fermo quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge, chiunque affidi, disponga od esegua il trasporto di cose con

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

autoveicoli o motoveicoli senza licenza o senza autorizzazione o senza l'abilitazione di cui al precedente articolo 17, oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante la esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 69, si procede al sequestro del veicolo.

ART. 52.

(Altre infrazioni).

Chiunque trasporta merci diverse da quelle elencate nella licenza al trasporto di cose senza il documento prescritto nell'articolo 37 nei casi in cui tale trasporto sia ammesso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 50 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo e nell'articolo 40, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

ART. 53.

(Decadenza delle licenze).

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 51 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della MCTC presso cui il titolare delle licenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla revoca della carta di circolazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 36 della presente legge.

ART. 54.

(Tassa di concessione).

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 39 e 44, è dovuta la tassa di concessione prevista dalle vigenti disposizioni.

TITOLO III

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

ART. 55.

(Istituzione di un sistema di tariffe a forcella).

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

Le tariffe devono essere concepite ed attuate in modo da favorire sempre entro i limiti minimi e massimi la capacità di concorrenza fra le imprese; la integrazione dei servizi, l'esecuzione dei viaggi a carico dell'andata ed al ritorno; la riduzione al minimo dei tempi di sosta dei veicoli, la istituzione di servizi su percorsi fissi prestabiliti.

ART. 56.

(Definizione delle tariffe a forcella).

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo ed il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.

ART. 57.

(Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella).

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

1) le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 2) le relazioni di traffico;
- 3) i termini di resa;
- 4) le differenti condizioni di tonnellaggio;
- 5) le categorie di merci.

Possono essere inoltre fissati condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.

ART. 58.

(Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella).

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni di applicazione, le loro modifiche, sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti, con l'esperimento della procedura seguente:

a) il Comitato centrale dell'albo propone le tariffe, condizioni e modifiche;

b) le proposte del Comitato centrale dell'albo sono esaminate in contraddittorio tra il Comitato stesso e le rappresentanze confederali nazionali delle imprese direttamente interessate, entro trenta giorni dalla data in cui le proposte sono deliberate;

c) il Ministro, con proprio decreto determina, nel termine di venti giorni da quello previsto nella lettera b), le tariffe, le condizioni e le modificazioni, valutando i risultati del contraddittorio, istaurato a norma della lettera b) e le direttive che il CIPE detta in merito.

Nella determinazione delle tariffe, condizioni e loro modificazioni devono essere seguiti esclusivamente i criteri tecnici ed economici fissati con la legge ed il regolamento di esecuzione.

Il Ministro dei trasporti, anche secondo le proposte delle rappresentanze confederali di cui al primo comma, può chiedere al Comitato centrale dell'albo che

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

siano modificate le tariffe e le loro condizioni, secondo la procedura ivi stabilita.

Nelle tariffe sono specificati i limiti massimi e minimi della forcella.

ART. 59.

(Variazioni automatiche).

Le tariffe devono essere, in modo automatico, adeguate alle variazioni dei costi di esercizio, qualora tali variazioni superino l'incidenza totale del 3 per cento.

A questo scopo si calcola l'incidenza dei singoli costi sul costo totale di esercizio, e la tariffa è rettificata in misura uguale al totale delle variazioni delle incidenze dei singoli costi.

Nel regolamento di esecuzione sono dettate le disposizioni atte a rendere certi i termini di riferimento delle variazioni dei costi ed oggettive le regole per l'adeguamento automatico delle tariffe le cui variazioni sono disposte con decreto del Ministro dei trasporti nel termine di trenta giorni da quello in cui il comitato centrale dell'albo o le rappresentanze delle attività economiche direttamente interessate abbiano dimostrato la necessità delle variazioni.

Le regole di adeguamento automatico sono approvate con le tariffe all'atto della loro istituzione, in applicazione delle norme di cui all'articolo 58.

ART. 60.

(Applicazione graduale e sperimentale).

Il Ministro dei trasporti ha la facoltà di istituire le tariffe, in modo graduale, stendendone il programma di applicazione, sentito il comitato centrale per l'albo.

In questo caso, devono essere istituite per prime le tariffe dei servizi che incontrano maggiori difficoltà di mercato, la cui concorrenza si esercita nella forma più rovinosa.

Le tariffe sono applicate in modo sperimentale per il periodo indicato nel decreto che le istituisce, al termine del

quale diventano automaticamente definitive, dopo le rettifiche che sono state giudicate necessarie nel periodo sperimentale, seguendo la procedura prevista nell'articolo 58.

ART. 61.

(Momento di applicazione delle tariffe).

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

ART. 62.

(Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario).

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile.

Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 63 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

ART. 63.

(Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi).

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

a) il primo viene rilasciato al mittente;

b) il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

c) il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

d) il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di destinazione e una di partenza può essere prescritto dal Ministro dei trasporti l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.

ART. 64.

(Obbligo di informazione e notizie).

Le imprese di trasporto, i mittenti ed i destinatari delle spedizioni, nonché gli intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.

Le informazioni e notizie previste nel comma precedente possono essere richieste dai comitati provinciali dell'albo, i

quali possono richiederne, inoltre, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nello stesso comma che siano compiute le verifiche ivi prescritte e che ne sia reso noto il risultato.

Essi possono disporre l'esibizione di tutti i documenti atti ad accertare l'osservanza delle norme del presente titolo ed in quale misura i prezzi e le condizioni praticate siano diverse dai prezzi e condizioni di riferimento.

Qualora sia provato che le imprese esercitino l'attività a condizioni antieconomiche, i Comitati le diffidano a norma dell'articolo 22 e, se la diffida non produce effetti, adottano gli altri provvedimenti disciplinati previsti nello stesso articolo.

Il comitato centrale per l'albo stende periodicamente una relazione sull'andamento economico dell'autotrasporto di merci, accertando le cause degli squilibri congiunturali e strutturali.

Propone agli organi della pubblica amministrazione i provvedimenti di natura economica e sociale, atti a ridare efficienza, produttività e redditività, ai servizi valutando anche gli effetti della contrattazione collettiva.

ART. 65.

(Sanzioni).

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 63. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 63, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 63 destinata al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli intermediari dei trasporti, i quali non forniscano nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti — direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 63 e 64, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 64. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 63 e 64 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 66.

(Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella).

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da

un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci eseguiti nel raggio di 50 chilometri dal luogo di carico;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma; lettera a) - del predetto testo unico;

d) ai trasporti sottoelencati:

1) trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in casi di deviazione dei servizi;

2) trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

3) trasporti postali;

4) trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

5) trasporti di rifiuti o immondizie;

6) trasporti di animali morti per lo squartamento;

7) trasporti di api o avanotti;

8) trasporti funebri;

9) trasporti di oggetti e opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

10) trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

11) traslochi effettuati da imprese specificatamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

12) trasporti di materiali, accessori e di animali destinati a provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinate alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

13) trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a

pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le sei tonnellate.

ART. 67.

Per tutti i servizi di trasporto per i quali non sono istituite le tariffe devono essere pubblicati prezzi e condizioni di riferimento con norme analoghe a quelle del Regolamento CEE 2531 del 12 dicembre 1977 e con gli stessi effetti previsti da tali norme.

Le tariffe possono essere in tutto o in parte sostituite con i prezzi e le condizioni di riferimento se la sostituzione sia proposta da almeno metà delle Associazioni degli autotrasportatori membri del comitato centrale e se il comitato centrale dell'albo approvi tale proposta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I prezzi e le condizioni di riferimento sono istituiti, e modificati con la stessa procedura e con osservanza delle stesse norme dettate per le tariffe e le loro condizioni.

ART. 68.

(Dati statistici).

Salvo quanto già previsto al precedente articolo 64, chiunque eserciti l'autotrasporto di cose, sia in conto proprio che per conto di terzi — anche se in regime di esenzione — ha l'obbligo di fornire all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, informazioni e dati di carattere statistico concernente il servizio, in base alle richieste che saranno determinate di volta in volta o periodicamente dal Ministero dei trasporti, anche mediante appositi moduli da compilarsi secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso.

Le informazioni e i dati di cui al precedente comma sono coperti dal segreto professionale e non possono, in alcun caso, essere utilizzati ai fini diversi da quello statistico, per il quale sono richiesti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE
E FINALI

ART. 69.

*(Prevenzione ed accertamento
dei reati).*

La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 339.

Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

ART. 70.

*(Norme transitorie riguardanti l'iscrizione
all'albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi).*

L'articolo va abolito e rimaneggiato dall'Amministrazione.

Le norme di cui agli articoli 1, secondo comma, 27 e 28 hanno effetto un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le imprese che alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere la iscrizione all'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al Comitato provinciale competente a norma dell'articolo 13, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 14, escluso quello di cui al numero 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale, non provveda a notificare il rigetto con l'indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.

Qualora l'impresa alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 14 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività.

Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma, decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

ART. 71.

(Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi).

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che entro sei mesi dalla data suddetta domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32.

La domanda di iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose e delle classi di

cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere l'elencazione delle cose sulla licenza.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari delle autorizzazioni per il trasporto di cose in conto di terzi, il rilascio delle autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione.

La nuova autorizzazione sarà rilasciata con gli stessi eventuali vincoli dell'autorizzazione originaria.

ART. 72.

(Contributo per l'iscrizione all'albo).

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del Titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti a un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, d'intesa col Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministero dei trasporti sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Per la determinazione del contributo, entro il 30 giugno di ogni anno i comitati provinciali, tramite i comitati regiona-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

li, faranno pervenire al Ministero dei trasporti e al comitato centrale per l'albo le previsioni di spesa per l'anno cui si riferisce il contributo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 73.

L'obbligazione di pagamento del contributo nascente dall'iscrizione all'Albo, si prescrive in 5 anni e sorge con l'inizio dell'anno cui si riferisce il contributo, senza che l'iscritto abbia chiesto la cancellazione.

A carico di chi non adempie l'obbligo del versamento del contributo, dopo la diffida prevista nel n. 3 dell'articolo 20, il comitato provinciale esperisce la procedura ingiuntiva di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile infliggendo la pena pecuniaria del 15 per cento dell'importo del contributo annuo.

ART. 74.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo n. 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 75.

(Abrogazioni).

Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

ART. 76.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 77.

(Articolo finale).

Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre norme della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno emanate entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti sentito il comitato centrale per l'albo.